

## **CODICE DEONTOLOGICO SIAF ITALIA**

Il Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti di SIAF Italia devono attenersi nell'esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione Professionale SIAF Italia, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

### **Art. 1 – Accettazione**

Il socio professionista in possesso dell'attestato di iscrizione a SIAF Italia, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni di SIAF Italia, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci SIAF Italia. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare di SIAF Italia.

### **Art. 2 – Principi Etici**

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, dell'ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato di SIAF Italia è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

### **Art. 3 – Competenza e Professionalità**

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, della supervisione e del percorso personale determina l'allontanamento dall'Associazione.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all'assistenza, alla riabilitazione.

### **Art. 4 – Rapporti con il Cliente**

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all'istituzione o all'azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un'informativa concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

### **Art. 5 – Presa in Carico**

Il socio professionista si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l'interruzione del rapporto con l'utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

## **Art. 6 – Correttezza Professionale**

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l'uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

## **Art. 7 – Segreto Professionale**

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Il socio professionista che, nell'esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la responsabilità genitoriale o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

## **Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche**

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l'impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

## **Art. 9 – Rapporto con i Colleghi**

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

## **Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale**

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Comitato di Indirizzo e Sorveglianza. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancanza di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

## **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

La non osservanza del presente Codice Deontologico prevede le seguenti graduate sanzioni disciplinari:

- **l'avvertimento** che viene comunicato mediante lettera PEC dal Presidente dell'Associazione
- la **censura** ovvero una dichiarazione formale della mancanza commessa che viene comunicata mediante lettera PEC dal Presidente dell'Associazione

- la **sospensione** per un periodo non inferiore a un mese e non superiore all'anno che viene comunicata mediante lettera PEC dal Presidente dell'Associazione solo dopo delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri
- la **radiazione** che viene comunicata mediante lettera PEC dal Presidente dell'Associazione solo dopo delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri.

#### **A - Possono comportare un avvertimento oppure una censura:**

- 1) comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione
- 2) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione

#### **B - Comportano di diritto la sospensione:**

- 1) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge
- 2) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
- 3) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione, ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione

#### **B.1 - Possono comportare la sospensione:**

- 1) la condanna ad una pena inferiore ai due anni se per reati dolosi o superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa
- 2) la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale
- 3) l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto
- 4) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi
- 5) comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione
- 6) comportamenti deontologicamente scorretti

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione saranno caducate le ipotesi in cui ai precedenti punti 2) 3) e 4), il provvedimento sarà immediatamente revocato. Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

## **C - Comportano la radiazione da SIAF Italia:**

- 1) la dichiarazione d'interdizione perpetua dai pubblici uffici
- 2) la condanna per un reato connesso con l'esercizio ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione
- 3) la condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo
- 4) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione ad una casa di cura o di custodia ex art.219 c.p.

### **C.1 - Possono comportare la radiazione:**

- 1) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione
- 2) comportamenti deontologicamente e gravemente scorretti

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

### **Art. 12 – Reiscrizione**

Il professionista radiato dal registro professionale di SIAF Italia può esservi reiscritto trascorsi dal provvedimento di radiazione

- 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto
- 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
- il termine di 5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

### **Art. 13 – Prescrizione**

L'azione disciplinare è imprescindibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:


- a) 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento
- b) 8 mesi per i fatti che comportano la censura
- c) due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale di SIAF Italia.

Il presente codice deontologico è stato approvato con assemblea nazionale degli associati in data 26 aprile 2024

<https://www.siafitalia.it/wp-content/uploads/2024/04/Verb-assemblea-soci-26.04.2024.pdf>

Avv. Francesco Diciollo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Diciollo', with a long horizontal stroke extending to the right.